

# Esame di professione di Accompagnatrice in montagna / Accompagnatore in montagna



Schweizer Bergführerverband – SBV  
Association suisse des guides de montagne – ASGM

## REGOLAMENTO

per

**l'esame di professione di accompagnatrice in montagna / accompagnatore in montagna\***

del **27 FEB. 2025**

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente regolamento d'esame:

### 1. DISPOSIZIONI GENERALI

#### 1.1 Scopo dell'esame

Obiettivo dell'esame federale di professione è stabilire se i candidati hanno le competenze necessarie per l'esercizio di un'attività professionale complessa e che comporta un elevato grado di responsabilità.

#### 1.2 Profilo professionale

##### 1.21 Campo d'attività

Gli accompagnatori in montagna sono attivi nei seguenti settori: sport del tempo libero, sport di massa e rapporto tra sport e salute. Lavorano con singoli clienti e gruppi in qualità di indipendenti o per conto di aziende, associazioni o altre istituzioni.

Pianificano, organizzano e guidano escursioni in estate e in inverno, in pianura, a media quota e in montagna. Accompagnano i clienti in Svizzera e all'estero e

\* In un'ottica di leggibilità e scorrevolezza, all'interno del testo il genere maschile è impiegato per ambo i sessi.

condividono conoscenze utili e interessanti sulla natura e sulla cultura legate all'itinerario. Garantiscono una supervisione di alta qualità con la maggiore sicurezza possibile.

Oltre a organizzare escursioni (vedi punto 1.2) e corsi di formazione, sono anche responsabili dell'acquisizione di nuovi clienti. Lavorano con persone di tutte le età e con diversi livelli di abilità.

#### 1.22 Principali competenze operative

Gli accompagnatori in montagna sono in grado di guidare i clienti nelle seguenti attività:

- escursioni a tema;
- escursioni a piedi;
- escursioni in montagna;
- escursioni di più giorni;
- escursioni con le racchette da neve.

Inoltre, sono in grado di:

- gestire i rischi in ogni momento;
- applicare una buona gestione di sé stessi e dei conflitti;
- comunicare in modo appropriato sia con il gruppo che individualmente;
- aiutare i clienti a scoprire e conoscere la natura, l'ambiente e la cultura;
- utilizzare le attrezzature appropriate per garantire la sicurezza dei clienti in ogni momento;
- gestire gli aspetti medici e le emergenze;
- promuovere le loro offerte e realizzarle di conseguenza;
- svolgere il lavoro amministrativo necessario per la loro attività;
- se necessario, utilizzare ausili tecnici come racchette da neve, DVA, pale e sonde da valanga per garantire la sicurezza dei clienti e insegnare loro come utilizzarli correttamente.

La sicurezza e la salute dei clienti rappresentano una priorità assoluta in ogni situazione. Gli accompagnatori in montagna prendono le giuste misure per garantire la sicurezza. Conoscono i più recenti metodi di valutazione dei rischi, sia in fase di pianificazione che durante l'escursione.

#### 1.23 Esercizio della professione

Gli accompagnatori in montagna sono persone con la passione per la natura e la cultura. Quando iniziano la formazione hanno già maturato anni di esperienza pratica, che approfondiscono costantemente anche prima e dopo l'esame di professione.

Molti accompagnatori in montagna esercitano la propria attività come indipendenti. Un piccolo numero lavora a tempo pieno o parziale per aziende, associazioni o altre istituzioni che offrono escursioni.

Il lavoro dura generalmente tutta la giornata, sia che si tratti di un solo giorno, di un fine settimana o di più giorni. Gli orari di lavoro sono molto spesso irregolari e legati alla stagionalità. L'assistenza agli ospiti 24 ore su 24 rappresenta la norma.

L'esercizio della professione è soggetto alle disposizioni della legge federale concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio (RS 935.91) e dell'ordinanza concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio (Ordinanza sulle attività a rischio, RS 935.911, art. 3 e 8).

Gli ausili come corde, moschettoni e piccozze possono essere utilizzati solo dagli accompagnatori in montagna per aumentare la sicurezza dei clienti. L'avanzamento dell'attività non deve dipendere da questi ausili.

#### 1.24 Contributo della professione alla società, all'economia, alla natura e alla cultura

Gli accompagnatori in montagna offrono ai loro clienti esperienze escursionistiche intense e arricchite da approfondimenti tematici sulla natura e la cultura. In questo modo promuovono il piacere di muoversi nella natura.

Gli accompagnatori in montagna si sforzano di mantenere buoni rapporti con i clienti e fungono da modello per senso di responsabilità e consapevolezza dei rischi, capacità decisionale e lavoro di gruppo. Si comportano in modo esemplare nei confronti dell'ambiente. Per le escursioni guidate utilizzano, ove possibile, i mezzi di trasporto pubblici.

Gli accompagnatori in montagna svolgono un ruolo importante nella promozione della salute e nell'organizzazione di attività ricreative dinamiche, contribuendo così all'equilibrio tra vita privata e vita professionale dei loro clienti.

Gli accompagnatori in montagna garantiscono la protezione della natura e dell'ambiente e la tutela del patrimonio culturale, usufruendo di tutti i paesaggi naturali e culturali nel modo più rispettoso e sostenibile possibile. Attraverso le loro attività di sensibilizzazione, ampliano e approfondiscono le conoscenze e le competenze dei clienti in questi settori.

### 1.3 Organo responsabile

1.31 L'organo responsabile dell'esame di professione di accompagnatore in montagna (OREPAM) è costituito dalle seguenti organizzazioni:

- Associazione svizzera degli Accompagnatori in montagna (ASAM);
- Associazione svizzera delle guide di montagna (ASGM).

1.32 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

## 2. ORGANIZZAZIONE

### 2.1 Composizione della commissione d'esame

2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio dell'attestato professionale sono affidati a una commissione d'esame composta da 5-7 membri e nominata dall'organo responsabile per un periodo di quattro anni.

2.12 La commissione d'esame si autocostituisce. Essa è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti è il presidente a decidere. Le riunioni della commissione d'esame possono svolgersi in videoconferenza.

## **2.2 Compiti della commissione d'esame**

2.21 La commissione d'esame:

- a) emana le direttive inerenti al presente regolamento d'esame, le aggiorna periodicamente e le fa approvare dall'organo responsabile;
- b) stabilisce le tasse d'esame e la fa approvare dall'organo responsabile;
- c) stabilisce la data e il luogo dell'esame;
- d) definisce il programma d'esame;
- e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame;
- f) sceglie i periti insieme all'organo responsabile, li forma per le loro funzioni e li impiega;
- g) decide l'ammissione all'esame e l'eventuale esclusione dallo stesso;
- h) decide il conferimento dell'attestato professionale;
- i) tratta le domande e i ricorsi;
- j) si occupa della contabilità e della corrispondenza;
- k) decide in merito al riconoscimento di altri titoli o prestazioni;
- l) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);
- m) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità degli esami.

L'organo responsabile provvede al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione in conformità con le esigenze del mercato del lavoro.

2.22 La commissione d'esame può:

- a) delegare la gestione dei ricorsi a singole persone;
- b) delegare compiti amministrativi a una segreteria.

## **2.3 Svolgimento non pubblico / Vigilanza**

2.31 L'esame si svolge sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione d'esame può concedere delle deroghe.

2.32 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame e la relativa documentazione.

## **3. PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE**

### **3.1 Pubblicazione**

3.11 L'esame è pubblicato almeno cinque mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.

3.12 La pubblicazione deve almeno indicare:

- a) le date d'esame;
- b) la tassa d'esame;
- c) l'ufficio d'iscrizione;
- d) il termine d'iscrizione;
- e) le modalità di svolgimento dell'esame.

### 3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo del percorso professionale assolto e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti ai fini dell'ammissione;
- c) l'indicazione della lingua d'esame;
- d) la copia di un documento d'identità ufficiale con fotografia;
- e) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS)<sup>1</sup>

### 3.3 Ammissione

3.31 All'esame è ammesso chi:

- a) è in possesso di un attestato federale di capacità (AFC) o di una qualifica equivalente;
- b) può attestare di aver effettuato almeno 50 escursioni con un'esperienza professionale pertinente nel campo degli accompagnatori in montagna negli ultimi tre anni;
- c) è in possesso di un attestato valido che certifica la frequenza di un corso di primo soccorso IAS di livello I o di un attestato equivalente.

È fatta riserva del pagamento entro i termini della tassa d'esame di cui al punto 3.41 e della consegna puntuale del lavoro di progetto completo.

3.32 La decisione in merito all'ammissione all'esame è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. La decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

### 3.4 Spese

3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma dell'ammissione. Le tasse di stampa dell'attestato professionale e di iscrizione nel registro dei titolari di attestato professionale nonché l'eventuale contributo alle spese per il materiale sono a carico dei candidati e vengono riscossi separatamente.

3.42 Ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano entro i termini prescritti o devono ritirarsi dall'esame per motivi validi, viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.

3.43 Chi non supera gli esami non ha diritto ad alcun rimborso.

3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione d'esame caso per caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.

3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante gli esami sono a carico del candidato.

---

<sup>1</sup> La base legale è contenuta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1; n. 70 dell'allegato). La commissione d'esame o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.

## **4. SVOLGIMENTO DELL'ESAME**

### **4.1 Convocazione**

- 4.11 L'esame ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 15 candidati adempiono alle condizioni d'ammissione o almeno ogni due anni.
- 4.12 I candidati possono essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.
- 4.13 I candidati sono convocati almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'esame. La convocazione contiene:
- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame e degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
  - b) l'elenco dei periti.
- 4.14 Le richieste di riconsiderazione dei periti opportunamente motivate devono essere presentate alla commissione d'esame almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'esame. La commissione d'esame adotta le disposizioni necessarie.

### **4.2 Ritiro**

- 4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a 2 mesi prima dell'inizio dell'esame.
- 4.22 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi. Sono considerati motivi validi:
- a) maternità/paternità;
  - b) malattia e infortunio;
  - c) lutto nella cerchia ristretta;
  - d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.
- 4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione d'esame il suo ritiro allegando i documenti giustificativi.

### **4.3 Mancata ammissione ed esclusione**

- 4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false o cercano in altri modi di ingannare la commissione d'esame non sono ammessi all'esame.
- 4.32 È escluso dall'esame chi:
- a) utilizza ausili non autorizzati;
  - b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
  - c) tenta di ingannare i periti.
- 4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione d'esame. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione d'esame non ha deliberato al riguardo.

#### 4.4 Sorveglianza degli esami, periti

4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti e pratici è sorvegliata da almeno una persona competente nella materia d'esame la quale annota le proprie osservazioni.

4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti e pratici è effettuata da almeno due periti che determinano la nota congiuntamente.

4.43 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame e dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota congiuntamente.

4.44 I periti recedono dall'incarico se sono parenti, superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato oppure suoi docenti nei corsi di preparazione.

#### 4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

4.51 La commissione d'esame delibera il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello stesso. La persona che rappresenta la SEFRI è invitata per tempo alla riunione.

4.52 I parenti e i superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato nonché i docenti dei corsi di preparazione da lui frequentati recedono dall'incarico per la delibera sul conferimento dell'attestato professionale.

### 5. ESAME

#### 5.1 Parti d'esame

5.11 L'esame è costituito dalle seguenti parti e dura:

| Parte d'esame | Tipologia d'esame                         | Durata  |
|---------------|---|---|
| 1             | Lavoro di progetto scritto orale          | Redatto in precedenza<br>30 minuti  |
| 2             | Conoscenze in materia di sicurezza        | scritto<br>2 ore  |
| 3             | Gestione degli incidenti e primo soccorso | pratico<br>20 minuti  |
| 4             | Tecniche di sicurezza                     | pratico<br>20 minuti  |
| 5             | Conoscenze professionali                  | scritto<br>2 ore  |
| 6             | Escursione                                | pratico<br>6 ore  |
| 7             | Esame invernale                           | Pianificazione scritta di un'escursione con le racchette da neve con orientamento/navigazione<br>2 ore<br>6 ore |
| <b>Totale</b> |   | <b>19 ore 10'</b>   |

**Parte d'esame 1: Lavoro di progetto**

Il lavoro di progetto descrive un'escursione di più giorni in una regione scelta dal candidato. L'escursione può assumere la forma di un trekking o di un'escursione a stella (diversi punti di partenza, stesso arrivo) o svolgersi in luoghi diversi della stessa regione, con i punti di partenza e/o di arrivo che cambiano ogni giorno. Il progetto prevede la creazione e lo sviluppo di un prodotto originale e di alta qualità che offra ai clienti esperienze escursionistiche intense, arricchite da approfondimenti naturalistici e culturali. Gli aspetti commerciali e di marketing assicurano che il prodotto sia economicamente valido. Il lavoro di progetto viene redatto in anticipo e presentato oralmente a due periti durante l'esame.

**Parte d'esame 2: Conoscenze in materia di sicurezza, scritto**

L'esame scritto sulle conoscenze in materia di sicurezza è un lavoro individuale e comprende domande su tutte gli ambiti della sicurezza che un accompagnatore in montagna deve padroneggiare.

**Parte d'esame 3: Gestione degli incidenti e primo soccorso**

Esame pratico di gestione degli incidenti e di primo soccorso: durante l'escursione, il candidato deve confrontarsi con compiti che gli vengono affidati sul campo per dimostrare le sue competenze.

**Parte d'esame 4: Tecniche di sicurezza**

Prova pratica delle competenze in questo settore: durante l'escursione d'esame, ai candidati vengono assegnati compiti sul campo per dimostrare le loro competenze nell'ambito della sicurezza e del supporto ai clienti.

**Parte d'esame 5: Conoscenze professionali, scritto**

L'esame scritto delle conoscenze professionali è un lavoro individuale e comprende domande su argomenti quali la flora, la fauna, la geologia, la natura e l'ambiente, che un accompagnatore in montagna deve padroneggiare. La seconda lingua in base al profilo di qualificazione professionale sarà esaminata durante questa prova.

**Parte d'esame 6: Escursione**

Sulla base del lavoro di progetto, il candidato pianifica un'escursione di sei ore e la realizza con clienti di sua scelta. L'escursione deve essere originale, coinvolgente ed emozionante e promuovere la professione di accompagnatore in montagna. Inoltre, deve rivolgersi a un pubblico specifico e mettere in risalto il piacere di muoversi nella natura.

**Parte d'esame 7: Esame invernale**

L'esame invernale si svolge in due giorni consecutivi e comprende la pianificazione scritta di un'escursione con le racchette da neve utilizzando la tabella 3x3. L'esame pratico si basa su un'escursione con le racchette da neve con due periti e diversi candidati e comprende una ricerca DVA/di persone travolte o sepolte da valanghe. Per quanto riguarda l'orientamento e la navigazione, al candidato vengono assegnati compiti da risolvere durante il percorso sul campo.

5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione d'esame definisce questa suddivisione e la ponderazione delle voci nelle direttive inerenti al presente regolamento d'esame.

**5.2 Requisiti per l'esame**

5.21 La commissione d'esame emana le disposizioni dettagliate in merito all'esame nelle direttive inerenti al presente regolamento d'esame (di cui al punto 2.21 lett. a).

- 5.22 La commissione d'esame decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale esonero dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento. Non è consentito l'esonero dalle parti d'esame che, secondo il profilo professionale, rappresentano le competenze principali dell'esame.

## **6. VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE**

### **6.1 Disposizioni generali**

La valutazione delle singole parti d'esame e dell'esame viene espressa in note. Si applicano le disposizioni dei punti 6.2 e 6.3.

### **6.2 Valutazione**

- 6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.
- 6.22 La nota di una parte d'esame corrisponde alla media, arrotondata a un decimale, delle note delle voci in cui la parte d'esame è suddivisa. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame viene calcolata direttamente in conformità con il punto 6.3.
- 6.23 La nota complessiva è data dalla media delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

### **6.3 Valore delle note**

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4.0 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

### **6.4 Condizioni per il superamento dell'esame e per il rilascio dell'attestato professionale**

- 6.41 L'esame è superato se:
- a) la nota complessiva raggiunge almeno il 4.0;
  - b) in ciascuna delle prove 2, 3, 4, 6 e 7 il candidato ottiene almeno il 4.0;
  - c) al massimo una nota è inferiore al 4.0;
  - d) nessuna nota è inferiore al 3.0.

- 6.42 L'esame non è superato se il candidato:
- a) non si ritira entro il termine previsto;
  - b) si ritira dall'esame o da una parte d'esame pur non avendo motivi validi;
  - c) si ritira dopo l'inizio dell'esame pur non avendo motivi validi;
  - d) deve essere escluso dall'esame.
- 6.43 La commissione d'esame si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame per decidere in merito al superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene l'attestato professionale federale.
- 6.44 La commissione d'esame rilascia a ogni candidato un certificato d'esame, dal quale risultano almeno:
- a) le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame;
  - b) il superamento o il mancato superamento dell'esame;
  - c) l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio dell'attestato professionale.

## **6.5 Ripetizione**

- 6.51 Chi non ha superato l'esame può ripeterlo due volte.
- 6.52 La ripetizione si limita alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.
- 6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame.

## **7. ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA**

### **7.1 Titolo e pubblicazione**

7.11 L'attestato professionale federale è rilasciato dalla SEFRI su richiesta della commissione d'esame e porta le firme della direzione della SEFRI e del presidente della commissione d'esame.

7.12 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

- Accompagnatrice in montagna / Accompagnatore in montagna con attestato professionale federale
- Wanderleiterin / Wanderleiter mit eidgenössischem Fachausweis
- Accompagnatrice en montagne / Accompagnateur en montagne avec brevet fédéral

Per la versione inglese si usa la dicitura:

- Mountain Leader, Federal Diploma of Higher Education

7.13 I nominativi dei titolari dell'attestato professionale sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.

## **7.2 Revoca dell'attestato professionale**

- 7.21 La SEFRI può revocare un attestato professionale conseguito illegalmente con riserva di avviare una procedura penale.
- 7.22 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

## **7.3 Rimedi giuridici**

- 7.31 Contro le decisioni della commissione d'esame relative all'esclusione dall'esame o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.
- 7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica

## **8. COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME**

- 8.1 L'organo responsabile fissa su richiesta della commissione d'esame le tariffe secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione d'esame e i periti.
- 8.2 L'organo responsabile si fa carico delle spese d'esame, nella misura in cui non sono coperte dalle tasse d'esame, dal contributo federale o da altre fonti.
- 8.3 Al termine dell'esame la commissione d'esame invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive<sup>2</sup>, un rendiconto dettagliato. Su questa base la SEFRI stabilisce il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

## **9. DISPOSIZIONI FINALI**

### **9.1 Abrogazione del diritto previgente**

Il regolamento del 17 agosto 2010 concernente l'esame professionale di Accompagnatrice / Accompagnatore in montagna è abrogato.

### **9.2 Disposizioni transitorie**

I ripetenti in base al regolamento previgente del 17 agosto 2010 possono ripetere l'esame una prima e/o una seconda volta entro il 2027.

### **9.3 Entrata in vigore**

Il presente regolamento d'esame entra in vigore previa approvazione della SEFRI.


---

<sup>2</sup> «Directives du SEFRI concernant l'octroi de subventions fédérales pour l'organisation d'examens professionnels fédéraux et d'examens professionnels fédéraux supérieurs selon les art. 56 LFPr et 65 OFPr» (in francese e tedesco)

10. EMANAZIONE

Berna, 19. Februar 2025

Organo responsabile dell'esame di professione di accompagnatore in montagna (OREPAM)



Martin Gygax, Presidente  
ASAM



Pierre Matthey, Segretario generale  
ASGM

Il presente regolamento d'esame è approvato.

Berna, 27.2.2025

Segreteria di Stato per la formazione,  
la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi  
Direttore supplente  
Capodivisione Formazione professionale e continua